Accordo formazione

Lavoratrici/Lavoratori Preposti e Dirigenti e soggetti di cui all'art. 21 comma 1

Modena, 6 ottobre 2010

Donato Lombardi

Lavoratrici/Lavoratori

(art. 2, comma 1, lettera a)

ACCORDO FORMAZIONE

Disciplina formazione e aggiornamento:

- •lavoratrici /lavoratori (art. 2, comma 1, lettera a)
- •preposti (art. 2 comma 1 lettera e, art. 19)
- •dirigenti (art. 2 comma 1 lettera d, art. 18)
- •soggetti di cui all'art. 21 comma 1

NON disciplina:

- •formazione titoli specifici e relativi obblighi (es. formazione ponteggi)
- Addestramento

(art. 37, comma 5 – addestramento uso DPI III)

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:

Due momenti distinti:

- Formazione Generale
- Formazione Specifica

Formazione Generale

•presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

•art. 37, comma 1, lettera a)

Contenuti:

- •concetti di rischio,
- •danno,
- •prevenzione,
- •protezione,
- •organizzazione della prevenzione aziendale,
- •diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
- •organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata 4 ore per tutti i settori

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Formazione Specifica

- •rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
- •art. 37, comma 1, lettera b)
- art. 37, comma 3 (titoli successivi)

Durata minima di 4, 8 o 12 ore

Formazione Specifica

Durata e contenuti subordinati all'esito della valutazione dei rischi

Coerenti con la contrattazione collettiva o le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Formazione

Deve avvenire

- •Alla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione;
- •In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni o della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Soggetta alle ripetizioni periodiche (comma 6 dell'articolo 37)

•in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

DURATA PERCORSO FORMATIVO

Tre differenti livelli di rischio:

BASSO 8 ore 4 + 4

Commercio - Bar, ristoranti, alberghi - Servizi - Terziario

MEDIO 12 ore 4 + 8

Agricoltura – Pesca – Trasporti – Attività sociali non residenziali – Pubblica Amministrazione e istruzione

ALTO 16 ore 4 + 12

Cave, costruzioni - Manifatturiero - Chimico - Sanità

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PREPOSTO

- 1.Generale
- 2.Particolare
- 3. Specifica
- + Aggiornamento
- + Addestramento

MA IN OGNI CASO PARZIALMENTE <u>DIFFERENZIATA</u> DA QUELLA DI ALTRI SOGGETTI

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

Articolo 19 - Obblighi del preposto

Secondo le rispettive attribuzioni e competenze

- a)sovrintendere vigilare informare
- **b)verificare** accesso lavoratori formati
- c)richiedere l'osservanza dare istruzioni
- d)informare i lavoratori esposti a un rischio grave
- e) astenersi dal richiedere ripresa attivitá
- f)segnalare sulla base della formazione ricevuta
- g)frequentare appositi corsi

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

Articolo 19 - Obblighi del preposto

I preposti ... devono:

f)segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza ...

sulla base della formazione ricevuta

Limiti di poteri gerarchici e funzionali Sistema Deleghe Sistemi gestione e modello organizzativo art.30

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una FORMAZIONE PARTICOLARE, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

•art. 37, comma 7

•obblighi previsti all'art. 19

•in aggiunta a quella per i lavoratori (generale + specifica)

Durata 8 ore

non è consentito il ricorso alla FAD per la formazione particolare del preposto

FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio:
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

- previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione
- prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.
- finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PREPOSTO





FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PREPOSTO

ALLEGATO XXI D.Lgs. 81/2008

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A <u>LAVORI IN QUOTA</u>

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA.

ARTICOLAZIONE CORSI PER ADDETTI LAVORO FUNI

MODULO COMUNE TEORICO-PRATICO(12 ore

Propedeutico per la frequenza ai successivi moduli specifici



MODULO SPECIFICO PRATICO (20 ore)

Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali e artificiali

MODULO SPECIFICO PRATICO (20 ore)

Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

(art. 116 comma 4)

CONTENUTI CORSO TECNICO-PRATICO (8 ore)

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di **poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro **organizzando l'attività** lavorativa e vigilando su di essa

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18, comprende quella per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli della durata di 4 ore ciascuno

- •art. 37, comma 7
- •obblighi previsti all'art. 18
- •è comprensiva della formazione per lavoratori (generale + specifica)

Durata 16 ore

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE DIRIGENTI

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO

- •sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- •gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- •soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- •delega di funzioni;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- •modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. n. 81/2008);
- •gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- •obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- •organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- •modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE DIRIGENTI

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- •criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- •le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- •la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- •dispositivi di protezione individuale
- •la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- •competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- •importanza strategica dell'informazione, della formazione e
- dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- •tecniche di comunicazione;
- •lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- •consultazione partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI FORMAZIONE DIRIGENTI

- previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione
- prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro
- finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI

AGGIORNAMENTO

art. 37, comma 6

Aggiornamento quinquennale

LAVORATORI

Durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio

Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti: •approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;

- •sistemi di gestione e processi organizzativi;
- •fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico, psicosociale.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI

AGGIORNAMENTO (QUINQUENNALE)

PREPOSTI Durata minima di 8 ore •in relazione ai propri compiti

DIRIGENTI Durata minima di 12 ore •in relazione ai propri compiti

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI

REQUISITI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art.6, comma 8, lettera m-bis) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm.

Docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere adeguata formazione universitaria o esperienza biennale di insegnamento o professionale, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascuno dei moduli del corso

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

- privilegiare le metodologie "attive"
- •garantire equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, lavori di gruppo
- •favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione
- •prevedere dimostrazioni e prove pratiche

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

- •la formazione generale per lavoratori,
- •il Modulo 1, giuridico normativo, e il modulo 2, gestione e organizzazione della sicurezza, relativo alla formazione dei Dirigenti,
- •i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo.

possibilità di progetti formativi sperimentali che prevedano l'utilizzo della FAD anche per la formazione generale e specifica dei lavoratori e dei preposti e per quella dei dirigenti, qualora Regioni e Province Autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo prevedano l'impiego di tale metodologia.

Non è consentito il ricorso alla FAD per la formazione particolare del preposto di cui al punto 5.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

CREDITI FORMATIVI

Nuovo rapporto di lavoro o inizio utilizzazione

STESSO SETTORE PRODUTTIVO

- Credito formativo Formazione Generale (4 ore)
- Credito formativo Formazione Specifica sui rischi (4, 8 o 12 ore)

DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO

• Credito formativo Formazione Generale (4 ore)

NO CREDITI

• Formazione Specifica di settore (4, 8 o 12 ore)

CREDITI FORMATIVI

Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi

• Credito formativo Formazione Generale (4 ore)

NO CREDITI

• Formazione Specifica sui rischi limitata alle modifiche o nuovi contenuti

FORMAZIONE PREPOSTI E DIRIGENTI

PREPOSTI

La formazione particolare e aggiuntiva

costituisce <u>credito formativo permanente</u> <u>salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del</u> suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

DIRIGENTI

La formazione specifica

costituisce credito formativo permanente

Grazie per l'attenzione

«In ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà»

Erasmo da Rotterdam